



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 26/07/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 25 giugno 2012, n. 145

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 37,5 MW, da realizzare nel Comune di Lucera (FG) in località "Ischia dei Vitelli, Coppa di Vigilante, Ripatetta, Selvaggi" - Proponente: Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Mario Forcella, 14 - 71121 Foggia

L'anno 2012 addì 25 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con nota depositata il 4.04.2007 ed acquisita da quest'ufficio al prot. n. 5747 del 10.04.2007, la società Rinnovabili S.r.l. trasmetteva il progetto per la realizzazione di un parco eolico, ricadente nel Comune di Lucera (FG) in località "Ischia dei Vitelli, Coppa di Vigilante, Ripatetta, Selvaggi", da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale;

Con nota prot. 14149 del 14.09.2007, ritrasmessa per precedente compiuta giacenza in indirizzo con ulteriore nota 17255 del 12 novembre 2007, il Settore Ecologia riscontrava l'istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Lucera e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, richiedendo opportune integrazioni progettuali e documentali per il perfezionamento della stessa ed invitando a trasmettere l'insieme della documentazione progettuale anche alle Amministrazioni Comunali per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva contestualmente invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 1163 del 23.01.2008, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. n. 1176 del 23.01.2008 il proponente fornisce rettifica del proprio recapito.

Con nota prot. n. 7260 del 15.07.2011 il proponente indica l'indirizzo al quale inoltrare le comunicazioni, avendo provveduto a trasferire la propria sede legale.

Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 10686 del 24.11.2011, ribadiva all'Amministrazione Comunale la necessità di fornire evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del progetto in oggetto, ai fini della consultazione ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i., con eventuali indicazione di Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 10686 del 24.11.2011, ribadiva all'Amministrazione Comunale la necessità di fornire evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del progetto in oggetto, ai fini della consultazione ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i., con eventuali indicazione di osservazioni pervenute.osservazioni pervenute.

Il Servizio Ecologia reiterava i contenuti della nota di cui al punto precedente con nota prot. 3023 dell'11 aprile, riportante nell'oggetto "Ultimo sollecito".

Con nota del 20.04.2012 assunta al prot. n. 3450 del 27.04.2012 il Comune di Lucera trasmetteva a questo Ufficio, l'attestazione della avvenuta pubblicazione dell'avviso al proprio Albo Pretorio, specificando che in tale periodo non erano pervenute osservazioni sulla proposta di intervento. Identica trasmissione veniva ribadita con nota acquisita al prot. n. 4172 del 23.05.2012.

La stessa documentazione veniva trasmessa, poi, anche dalla società interessata ed inoltrata presso il Servizio Ecologia che la acquisiva con prot. n. 3906 del 16.05.2012.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

l'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Lucera (FG) in diverse località:

1. N. aerogeneratori (di seguito AG): 15 aerogeneratori ubicati in agro di Lucera

2. Località:

- a nord: 2 aerogeneratori in località Feudo Motta Coropresa al confine con il Comune di San Severo e di Torremaggiore

a ovest: 3 aerogeneratori nei pressi del Torrente Triolo

al sud: n. 10 aerogeneratori di cui 3 in località Arciacomo, 6 in località Ripalta, 3 in località Selvaggi

3. Diametro rotore aerogeneratori: 100 m (cfr. pag. 5 studio anemologico)

4. Altezza mozzo: 85 m (ibid.)

5. Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2,5 MW (cfr. istanza).

6. Coordinate: tratte da pagg. 34 e 35 della Relazione di Impatto Ambientale. Sistema di coordinate Roma MonteMario, fuso Est

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

La descrizione degli impatti ambientali non appare estesa alla soluzione di connessione, che pure (cfr tav. "linee elettriche") è particolarmente impattante per consumo di suolo per estensione complessiva, finendo per interessare un altro comune (Comune di Troia) relativamente al punto terminale del cavidotto esterno e alla ubicazione della Cabina di Trasformazione (probabilmente adiacente alla Sottostazione). La cabina stessa sarebbe adiacente al Torrente Celone.

L'impatto principale è legato all'utilizzo della risorsa suolo, poiché il parco eolico è disaggregato fino a generare tre lotti di fatto in tre località diverse. Lo "sprawl" conseguentemente atteso è elevatissimo,

finendo per far sì che il parco eolico si configuri come un insieme sparso di aerogeneratori da nord a sud dell'intero territorio comunale. Il layout progettuale è quasi "esemplare" nell'indicare come un numero di aerogeneratori pur non compreso tra i più elevati registrati in Puglia, possa comunque generare un'impronta sul territorio considerevole e non immediatamente sostenibile sotto il profilo ambientale.

Risulta completamente assente l'espressione della coerenza con elementi programmatici del territorio (locali ed area vasta), per la quale tematica il proponente si è limitato ad una mera verifica di ricadenza di inclusione o esclusione nel quadro dei vincoli, non essendo invece menzionato né il PTCP di Foggia né i piani di sviluppo strutturali dell'area, sia di carattere regionale (Piano dei Trasporti, Piano di Tutela delle Acque) sia di carattere locale (es. PIT dei Monti Dauni Meridionali). Manca una espressione compiuta del livello di compatibilità dell'intervento di progetto con le attività relative alla vicina cava (con riferimento al lotto a sud) né in fase di cantiere, né di esercizio, né di coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Allo studio di impatto acustico non è data rilevanza specifica, sicché non è dato di sapere se il redattore dello studio generale abbia anche i requisiti per effettuare uno studio di compatibilità acustico a norma di legge. Si segnala inoltre che, rispetto alla verifica dei limiti differenziali, le condizioni ambientali più cautelative non sono necessariamente quelle che si realizzano in coincidenza della massima intensità del vento.

Le informazioni riferite con riguardo rispetto al ciclo completo di vita delle opere appaiono abbastanza generiche e poco contestualizzate al progetto di cui trattasi.

Lo studio sulle componenti ecosistemiche ed ecologiche, pur richiesto dal Settore regionale quale integrazione documentale, non redatto da professionista naturalista, contiene censimenti rinvenuti dalla popolazione ecologica tipica del vicino IBA Monti della Daunia, rispetto al quale il sito di progetto è inteso in assoluta continuità ecologica, pertanto non è esclusa la presenza di specie prioritarie all'interno dello stesso.

Il contesto ambientale di per sé è già peculiare, considerata ad esempio la presenza di una fitta rete di reticoli che funge da connessione ecologica lungo la direttrice est-ovest (tra cui il Triolo, il Torrente Vulgano e il Celone), in più si ravvisano potenziali rischi dovuti all'effetto dei cumuli tra impianti alimentati da fonti rinnovabili di taglia industriale, anche in ragione del fatto che in aree limitrofe alcune iniziative analoghe percorrono già avanzati step procedurali e resta da verificare la capacità di carico complessiva del territorio sotto più profili (paesaggistico, geomorfologico, occupazione e trasformazione degli usi del suolo).

Rispetto al rischio idraulico e geomorfologico, non risulta presente alcuna stima e valutazione, né in ordine al verificarsi di eventi critici, né di stima della portata degli interventi di rimodellazione del profilo morfologico, rispetto al quale sarebbe risultata utile anche una valutazione delle pendenze di progetto sulle opere lineari (strade, cavidotti, etc) rispetto al profilo intaccato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Lucera (FG), in località "Ischia dei Vitelli, Coppa di Vigilante, Ripatetta, Selvaggi", presentato dalla Rinnovabili S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì detti effetti cumulativi.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE  
ENERGETICHE, VIA E VAS

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dall'Ufficio;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 37,5 MW, da realizzare nel Comune di Lucera (FG) in località "Sequestro, I. dei Vitelli, C. di Vigilante, etc" - Proponente: Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Mario Forcella, 14- 71121 Foggia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche

energetiche VIA e VAS;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera (FG);

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---